



Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nel settore della radiocomunicazione mobile

Diritto vigente	Avamprogetto (AP)
Legge sulle telecomunicazioni (LTC, RS 784.10)	
<p>Art. 24f Informazione da parte dell'UFCOM</p> <p>¹ Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l'UFCOM fornisce informazioni riguardanti il nome e l'indirizzo del concessionario, l'oggetto della concessione, i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, le attribuzioni delle frequenze, nonché le stazioni emittenti.</p> <p>² L'UFCOM può pubblicare tali informazioni e renderle accessibili mediante procedura di richiamo se ne sussiste un interesse pubblico.</p>	<p>Art. 24f cpv. 1 (modificato) e cpv. 3 (nuovo)</p> <p>¹ Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l'UFCOM fornisce le seguenti informazioni in merito all'uso dello spettro delle frequenze:</p> <ul style="list-style-type: none">a. nome e indirizzo del concessionario, oggetto della concessione, diritti e obblighi derivanti dalla concessione, posizioni delle stazioni emittenti;b. nome e indirizzo di chi è soggetto all'obbligo di notifica;c. nome e indirizzo del titolare di un certificato di capacità. <p>² L'UFCOM può pubblicare tali informazioni e renderle accessibili mediante procedura di richiamo se ne sussiste un interesse pubblico.</p> <p>³ Concede l'accesso ai dati relativi agli impianti di radiocomunicazione mobile che gli sono stati comunicati ai sensi dell'articolo 59 e delle disposizioni del diritto federale in materia di protezione ambientale circa la protezione dalle radiazioni non ionizzanti; l'accesso non è consentito se può mettere a rischio la sicurezza interna o esterna della Svizzera.</p>
-	<p>Art. 37b Impianti di radiocomunicazione mobile: procedura di autorizzazione edilizia e di approvazione dei piani (nuovo)</p> <p>Nella procedura di rilascio di un'autorizzazione edilizia o di approvazione dei piani per un impianto di radiocomunicazione mobile non viene verificato il rispetto delle disposizioni del diritto federale in materia di protezione ambientale circa la protezione dalle radiazioni non ionizzanti.</p>



-	<p>Art. 37c Impianti di radiocomunicazione mobile: notifica della messa in servizio (nuovo)</p> <p>¹ La messa in servizio di un impianto di radiocomunicazione mobile dev'essere notificata all'autorità competente con almeno due mesi di anticipo; questo vale anche per la messa in servizio di un impianto di radiocomunicazione modificato, a condizione che la modifica abbia effetti ai sensi delle disposizioni del diritto federale in materia di protezione ambientale circa la protezione dalle radiazioni non ionizzanti.</p> <p>² Qualora la messa in servizio sia urgentemente necessaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, la notifica deve avvenire quanto più rapidamente possibile, al più tardi al momento della messa in servizio.</p> <p>³ L'esercente dell'impianto di radiocomunicazione mobile deve allegare alla notifica la documentazione contenente informazioni tecniche relative alla messa in servizio.</p>
-	<p>Art. 37d Impianti di radiocomunicazione mobile: verifica della documentazione, pubblicazione e messa in servizio (nuovo)</p> <p>¹ L'autorità competente verifica, sulla base della documentazione ed entro i due mesi successivi alla notifica, il rispetto delle disposizioni del diritto federale in materia di protezione ambientale circa la protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Nei casi di cui all'articolo 37c capoverso 2, la verifica avviene quanto più rapidamente possibile.</p> <p>² Se, sulla base della documentazione, l'autorità competente constata che le disposizioni non sono rispettate, allora concede all'esercente dell'impianto di radiocomunicazione mobile un lasso temporale adeguato per stabilire o ripristinare la situazione giuridica legittima.</p> <p>³ Se, sulla base della documentazione, constata che le disposizioni sono rispettate, comunica la propria decisione all'esercente dell'impianto di radiocomunicazione mobile; la decisione è pubblicata insieme alla documentazione verificata.</p> <p>⁴ A seguito della comunicazione di cui al capoverso 3, l'impianto di radiocomunicazione mobile può essere messo in servizio o, nei casi di cui all'articolo 37c capoverso 2, continuare ad essere esercitato. Altrimenti, l'impianto di radiocomunicazione mobile non può essere messo in servizio o, nei casi di cui all'articolo 37c capoverso 2, deve essere messo fuori servizio.</p>
-	<p>Art. 37e Impianti di radiocomunicazione mobile: rimedi giuridici (nuovo)</p> <p>¹ È possibile presentare ricorso contro la decisione di cui all'articolo 37d capoverso 3 entro 30 giorni dalla pubblicazione.</p> <p>² Il ricorso non ha effetto sospensivo.</p>

-	<p>Art. 37f Impianti di radiocomunicazione mobile: vigilanza e sistema di garanzia della qualità (nuovo)</p> <p>¹ L'autorità competente sorveglia il rispetto delle disposizioni ai sensi del diritto federale in materia di protezione ambientale circa la protezione dalle radiazioni non ionizzanti.</p> <p>² Si accerta che, ai fini dei controlli relativi al rispetto delle disposizioni, siano effettuati le misurazioni necessarie e altri chiarimenti. Può tenere conto dei rilevamenti effettuati da terzi.</p> <p>³ Se constata che le disposizioni non sono rispettate, chiede agli esercenti dell'impianto di radiocomunicazione mobile di adottare le misure necessarie al ripristino della situazione giuridica legittima.</p> <p>⁴ I gestori di impianti di radiocomunicazione mobile devono sorvegliare il rispetto delle disposizioni mediante un sistema di garanzia della qualità.</p>
-	<p>Art. 37g Impianti di radiocomunicazione mobile: disposizioni d'esecuzione (nuovo)</p> <p>Il Consiglio federale disciplina:</p> <ol style="list-style-type: none">quali documenti devono essere presentati con la notifica di cui all'articolo 37c capoversi 1 e 2;in quali casi devono essere effettuate misurazioni e altri chiarimenti ai sensi dell'articolo 37f capoverso 2 e quali sono i relativi requisiti;i requisiti in merito al sistema di garanzia della qualità di cui all'articolo 37f capoverso 4.
Art. 51 (Abrogato)	<p>Art. 51 Mancato rispetto dell'obbligo di notifica e di garanzia della qualità (nuovo)</p> <p>È punito con una pena pecuniaria chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none">mette in servizio un impianto di radiocomunicazione mobile senza previa notifica ai sensi dell'articolo 37c capoverso 1 o 2;non gestisce alcun sistema di garanzia della qualità ai sensi dell'articolo 37f capoverso 4.

<p>Art. 62 Esecuzione</p> <p>¹ Il Consiglio federale provvede all'esecuzione della presente legge. Sono fatte salve le competenze della ComCom.</p> <p>² Il Consiglio federale può delegare all'UFCOM l'adozione delle necessarie prescrizioni amministrative e tecniche.</p>	<p>Art. 62 cpv. 1 (modificato) e cpv. 1^{bis} (nuovo)</p> <p>¹ Il Consiglio federale provvede all'esecuzione della presente legge. Sono fatti salvi il capoverso 1^{bis} e le competenze della ComCom.</p> <p>^{1bis} L'esecuzione di cui agli articoli 37b–37f spetta ai Cantoni; l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) vigila sull'esecuzione. Qualora, ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983¹ sulla protezione dell'ambiente, la competenza spetti ad un'autorità federale, ad essa spetta dunque l'esecuzione di cui agli articoli 37b–37f.</p> <p>² Il Consiglio federale può delegare all'UFCOM l'adozione delle necessarie prescrizioni amministrative e tecniche.</p>
--	--